

Delibera n. 14/2021

**Misura 5 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019 ("Misure concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari"). Richiesta di esenzione dall'applicazione di disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2177 presentata da Mi.Gra. s.r.l. Avvio del procedimento.**

L'Autorità, nella sua riunione dell'11 febbraio 2021

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), ed in particolare:
- la lett. a) del comma 2, ai sensi della quale l'Autorità provvede *"a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali ed alle reti autostradali"*;
  - la lett. b), che prevede che l'Autorità provvede *"a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori"*;
- VISTA** la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, ed in particolare le norme in materia di impianti e servizi in essi erogati al di fuori del Pacchetto Minimo di Accesso, di cui agli articoli 3, 13, 31 ed all'allegato II, punti 2, 3 e 4;
- VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari, che definisce nei dettagli - in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 13, paragrafo 9, della citata direttiva 2012/34 (UE) - la procedura ed i criteri da seguire per l'accesso ai servizi prestati negli impianti di servizio di cui all'allegato II, punti da 2 a 4, della medesima direttiva;
- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *"Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)"*, ed in particolare gli articoli 13 e 37;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 130/2019 del 30 settembre 2019, con la quale sono state approvate le *"Misure concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari"*, ed in particolare la misura 5 dell'Allegato A, relativa ai criteri

per l'applicazione delle esenzioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177;

- VISTA** la richiesta di esenzione presentata, con nota prot. ART 11735/2020 del 12 agosto 2020, dalla società Mi.Gra. S.r.l. (di seguito: Mi.Gra.), in qualità di gestore d'impianto di servizio terminale merci situato in località Minucciano (LU) e raccordato alla linea ferroviaria Lucca-Aulla di competenza del gestore dell'infrastruttura Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: RFI), ricadente nell'ambito di applicazione del d.lgs. 112/2015;
- RILEVATO** che tale richiesta risulta presentata dall'indicata società ai sensi della misura 5.1, lett. a) dell'Allegato A alla citata delibera n. 130/2019, precisando la società stessa che, nonostante il numero di carri medio annuo nel biennio 2017/2018 sia stato pari a 2.784, lo scalo interessato non potrebbe considerarsi di importanza strategica per il funzionamento del mercato dei servizi di trasporto ferroviario, tenuto anche conto che la relativa capacità residua (non utilizzata da Mi.Gra.) non rivestirebbe alcun interesse per il mercato di riferimento *“vista la tipologia di scalo, la sua posizione periferica al di fuori di qualsiasi corridoio ferroviario e le limitate infrastrutture presenti”*;
- VISTI** il verbale dell'audizione di Mi.Gra. (prot. ART 17966/2020), tenutasi il 9 ottobre 2020 a seguito di convocazione da parte degli Uffici dell'Autorità al fine di acquisire informazioni in merito al contesto operativo in cui la società esercita le proprie attività, nonché la documentazione integrativa a supporto conseguentemente trasmessa dalla società stessa (prot. ART 18105/2020 del 16 novembre 2020);
- VISTA** inoltre la nota prot. ART 567/2021 del 18 gennaio 2021, con la quale RFI, in qualità di proprietario dell'impianto interessato, in risposta alla richiesta di chiarimenti degli Uffici dell'Autorità (prot. 20295/2020 del 24 dicembre 2020), anche in relazione ad alcune clausole dei contratti di concessione e di raccordo, ha tra l'altro precisato che Mi.Gra. è il soggetto deputato a decidere in ordine alle eventuali richieste di accesso all'indicato impianto di servizio terminale merci situato in località Minucciano, ed ai servizi in esso forniti;
- RILEVATO** che, allo stato, con riferimento alla richiesta in esame non si rinvennero condizioni ostative di cui al punto 5.3 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019;
- RITENUTO** conseguentemente di avviare un procedimento volto a valutare, nel contraddittorio con gli eventuali interessati, l'istanza di esenzione presentata da Mi.Gra. con la citata nota prot. ART 11735/2020;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;

su proposta del Segretario generale

### **DELIBERA**

1. di avviare, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente riportate, un procedimento volto a valutare, ai sensi della misura 5 dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità n. 130/2019 del 30 settembre 2019, recante *"Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 98/2018 – Misure concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari"*, la richiesta di esenzione dall'applicazione di disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, presentata da Mi.Gra. s.r.l. in qualità di gestore di un impianto di servizio terminale merci sito in località Minucciano (LU) e raccordato alla linea ferroviaria Lucca-Aulla;
2. il responsabile del procedimento di cui al punto 1 è l'ing. Roberto Piazza, telefono 011 19212516;
3. i soggetti interessati a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti, entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it);
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presentando la relativa richiesta all'indirizzo [pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it);
5. il termine per la conclusione del procedimento è fissato, fatte salve eventuali sospensioni per l'acquisizione di tutte le informazioni pertinenti, in sei settimane decorrenti dalla data di pubblicazione della presente delibera;
6. la presente delibera è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità e comunicata, a mezzo PEC, a Mi.Gra. s.r.l.

Torino, 11 febbraio 2021

Il Presidente

Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)